

Repubblica Italiana **REGIONE SICILIANA**



ASS. REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA 30 NOV. 2011

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 36/63 /158.11.11 del 22 NOV. 2011 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Rif. nota prot.87415 dell' 1 giugno 2011

Oggetto: Personale – Permessi ex art. 33, comma 3, legge n.104 del 1992.Genitori di disabile in situazione di gravità. Alternatività nella fruizione dei permessi. Pensionamento ex art.39 L.r. n.10 del 2000. Quesito.

1. Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di concedere i permessi mensili retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, al genitore di un minore disabile grave a seguito del collocamento in quiescenza dell'altro genitore, anch'esso dipendente regionale, ai sensi dell'art.39, comma 1, della L.r. n.10 del 2000.

Riferisce codesto Dipartimento che, per l'attribuzione del beneficio del pensionamento anticipato sono stati, sino ad oggi, utilizzati gli stessi criteri previsti dalla legge statale per la concessione dei permessi retribuiti (cfr. art.20 legge n.53 del 2000).



In proposito si osserva che - nonostante la legge statale, ai fini del diritto alla concessione dei permessi di cui al richiamato art.33, derogasse per i genitori di disabile grave minorenne all' obbligo dell'esclusività e continuità dell'assistenza e, nel caso di compresenza di due genitori lavoratori dipendenti, prevedesse per entrambi il diritto ad usufruire degli stessi, anche se alternativamente - né questo Ufficio nei pareri resi sull'argomento, né le circolari della ex Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale hanno fatto riferimento alcuno a tale specificità.

Quanto sopra non sembrerebbe lasciare dubbi sulla volontà dell'Amministrazione di concedere il beneficio *de quo* ad uno solo dei genitori, nel caso in cui entrambi siano dipendenti regionali.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che la legge n.104 del 1992 riconosce ad entrambi i genitori di disabile grave il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti, codesto Dipartimento manifesta perplessità in ordine alla possibilità di "disapplicare" le norme che regolano il diritto ai permessi mensili.

Si sottolinea, inoltre, che l'art.24 della legge 4 novembre 2010, n.183 ha esteso anche alla maggiore età del figlio disabile la possibilità per i genitori di condividere il diritto ai permessi retribuiti previsti dall'art.33 della legge n.104 del 1992.

L'articolo summenzionato ha, altresì, previsto la eliminazione dell'obbligo dell' "esclusività e della continuità dell'assistenza" nei confronti del disabile, ampliando così, potenzialmente, la platea dei dipendenti che potrebbero chiedere la concessione dei permessi per assistere un familiare disabile grave per il quale l'Amministrazione, in virtù del beneficio previsto da una norma regionale, ha già collocato in quiescenza un altro dipendente.

W.



Si chiede, quindi, allo Scrivente di precisare anche se l'Amministrazione possa o meno accogliere le "eventuali richieste di permessi ex art.33 L. n.104 del 1992", che pervengono "da dipendenti familiari di disabili gravi per i quali altro dipendente è stato già collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 39 della L.r. n. 10 del 2000 e successive modifiche e integrazioni".

Il parere, per il quale erano state già rappresentate, per le vie brevi, ragioni di urgenza, è stato, in ultimo, sollecitato con la nota n.160174 del 7 novembre 2011 di codesto Dipartimento.

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.

Come precisato nel recente parere n.34164 del 7 novembre 2011, reso sull'argomento a codesto Dipartimento, il legislatore regionale all'art.39, comma 1, prima parte, della L.r. 15 maggio 2000, n.10 ha previsto la possibilità di continuare a concedere il beneficio del pensionamento anticipato a chi si trovi ad assistere un "disabile grave".

La norma non precisa né il concetto di disabile grave, né i requisiti che devono possedere i familiari dello stesso per godere del suddetto beneficio: si è quindi suggerito, "in una ermeneutica della fattispecie ancorata a presupposti oggettivi ed a fattispecie normate, di operare una correlazione con le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Pertanto a tale legge statale, ed alle norme ad essa collegate, si è fatto riferimento sia al fine di individuare la nozione di disabile grave, sia al fine di stabilire i requisiti che deve possedere il beneficiario dell'anticipato collocamento a riposo.

MM. MRB



Tale criterio ermenutico, suggerito dallo Scrivente Ufficio, è stato fatto proprio dalla Presidenza con la circolare 1 marzo 2004, n.6700 e con la successiva circolare 11 giugno 2004, n.17982.

Ciò premesso lo Scrivente ritiene che il quesito oggetto del presente parere vada risolto, *mutatis mutandis*, esaminando le disposizioni contenute nell'art.33, comma 3, della legge n.102 del 1994, come modificato dall'art.24, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.183.

Recita l'articolo in esame " 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza dello stesso figlio in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente..."

Come precisato dall'INPS, con la circolare 3 dicembre 2010, n.155, e dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale, con la circolare del 6 dicembre 2010, n. 13 "...La legge ha espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.". Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui <u>i permessi pos-</u>

Wh with



sono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito."(così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Precisa il Dipartimento Funzione pubblica con la circolare sopra citata che "La nuova legge ha dato rilevanza alla specialità del rapporto genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave...

L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime più flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del referente unico" Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente). Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio".

Ciò posto, lo Scrivente ritiene che, laddove uno dei genitori del disabile grave abbia ottenuto il beneficio del pensionamento anticipato, l'altro non possa poi ottenere i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104 del 1992, in quanto non è possibile realizzare "l'alternatività" prevista dalla norma, atteso che uno dei genitori è stato posto nella condizione privilegiata di potere assistere il disabile in maniera continuativa (non solo per tre giorni al mese come previsto dalla legge statale).

Le considerazioni sopra svolte valgono, a maggior ragione, per i familiari di disabili



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 - mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it gravi per i quali altro dipendente è stato già collocato in quiescenza ai sensi dell'art.39 della L.r. n. 10 del 2000.

Infatti, la normativa nazionale di riferimento, così come modificata dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n.119, fatta salva l'ipotesi dei genitori di disabile grave, adottando la regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona, di fatto ha mantenuto il criterio di esclusività dell'assistenza.

Laddove, quindi, un familiare di disabile grave sia già stato collocato in quiescenza, ai sensi dell'art.39, comma 1, della L.r. n.10 del 2000, non può più essere riconosciuto ad altro familiare il diritto ad assistere lo stesso disabile.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

H. Hatraull

L'AVVOCATO CENERAI (Cons. Ropped alma)

